

(N. 2656)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1952

Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, riguardante il riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge vengono approvate due lievi modifiche al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, relativo al riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La prima modifica riguarda l'articolo 3 del decreto legislativo sopra citato, il quale stabilisce che i posti disponibili nel ruolo suddetto alla data di entrata in vigore del decreto stesso siano conferiti mediante concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. Ai detti concorsi possono partecipare anche impiegati di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni nonchè estranei alle amministrazioni dello Stato: però queste due categorie di concorrenti possono conseguire la nomina, ri-

spettivamente, per non oltre un ottavo e un decimo dei posti messi a concorso.

Giacchè dall'espletamento, tuttora in atto, dei concorsi banditi ai sensi del suddetto articolo 3, è risultato che il numero dei candidati impiegati di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione è assai inferiore al numero dei posti ad essi riservati, ne consegue che una gran parte di questi ultimi, per le suddette limitazioni, non potrà essere conferita, qualunque sia per essere il risultato dei concorsi.

Per eliminare tale conseguenza — che si rivelerebbe come un gravissimo inconveniente per l'Amministrazione che ha urgente ed inderogabile necessità di coprire tutti i posti disponibili — si stabilisce, con l'articolo 1 del disegno di legge di cui trattasi, che i posti riservati al personale di ruolo e non di ruolo

dell'Amministrazione centrale i quali non possono essere conferiti al personale medesimo, per i motivi di cui sopra, siano portati in aumento ai posti conferibili agli impiegati di ruolo e non di ruolo appartenenti alle altre amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o ad altre amministrazioni dello Stato nonchè agli estranei alle amministrazioni stesse.

Nella ripartizione dei posti fra queste due categorie si è stabilita una maggiore percentuale a favore dei dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da amministrazioni dello Stato in confronto agli estranei, tenuto conto della situazione di fatto e dello spirito della norma in questione, intesa a favorire i passaggi di categoria e la sistemazione in ruolo del personale statale.

La seconda modifica riguarda la nota *b*) alla tabella annessa alla legge 9 giugno 1950, n. 341,

la quale prevede, oltre i posti fissati in organico per il personale di gruppo A, quattro posti nel grado VI e cinque nel grado VII in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951.

In considerazione delle accresciute necessità dei servizi, segnatamente di quelli ispettivi, in dipendenza dell'incremento delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, si è ravvisata l'opportunità di spostare dal 1° gennaio 1951 al 1° gennaio 1953 la data di inizio del riassorbimento dei posti in soprannumero, i quali però verranno assorbiti in ragione di tutte le vacanze che si verificheranno a partire dal 1° gennaio 1953 anzichè in ragione della metà come è disposto attualmente.

Il provvedimento, che non comporta alcun onere per l'erario, ha avuto l'adesione del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, è inserito il seguente:

« Nei concorsi previsti dal primo comma del presente articolo, i posti, riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, che non possono essere conferiti al personale medesimo,

saranno portati in aumento ai posti conferibili agli impiegati di ruolo e non di ruolo appartenenti alle altre amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o ad altre amministrazioni dello Stato nonchè agli estranei alle amministrazioni stesse nella misura, rispettivamente, di tre quarti e di un quarto ».

Art. 2.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero previsti dalla nota *b*) alla tabella annessa alla legge 9 giugno 1950, n. 341, avrà inizio a decorrere dal 1° gennaio 1953 anzichè dal 1° gennaio 1951, con le vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi.